

SENTENZA DELLA CORTE (PRIMA SEZIONE)
DEL 13 MAGGIO 1970¹

**Bernard Fournier contro
Commissione delle Comunità europee**

Causa 18-69

M a s s i m e

Dipendenti — Assunzione — Forme obbligatorie

L'assunzione e la nomina in ruolo di un dipendente può avvenire solo nelle forme e alle condizioni stabilite dallo statuto

Nella causa 18-69

BERNARD FOURNIER, dipendente temporaneo della Commissione delle Comunità europee, con l'avv. Philippe Waquet, del Foro di Parigi, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'avv. Ernest Arendt, 34 *bis*, rue Philippe-II,

ricorrente,

contro

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, rappresentata dal proprio consigliere giuridico, sig. Louis de la Fontaine, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Emile Reuter, consigliere giuridico della Commissione, 4, boulevard Royal,

convenuta,

causa avente ad oggetto l'annullamento del silenzio-rifiuto opposto dalla Commissione alla richiesta del ricorrente di essere nominato in ruolo ed inquadrato al grado A 4 e la domanda di statuire che il ricorrente va nominato in ruolo a detto grado,

1 — Lingua processuale : francese.

LA CORTE (Prima Sezione),

composta dai signori, R. Monaco, presidente di Sezione; A.M. Donner e J. Mertens de Wilmars (relatore), giudici; K. Roemer, avvocato generale; A. Van Houtte, cancelliere,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

In fatto

I — Gli antefatti

Il ricorrente veniva assunto il 12 agosto 1964 per sei mesi, a decorrere dal 1° settembre 1964, come dipendente ausiliario della CEE, nel gruppo I della categoria A, ed il suo contratto veniva prorogato di volta in volta fino al 31 dicembre 1968. Durante questi anni, egli presentava la sua candidatura a vari posti vacanti e partecipava a numerosi concorsi interni. Nel concorso n. 5768 (doc. 55 dell'atto introduttivo) egli veniva incluso nell'elenco degli idonei, ma non veniva nominato.

Il 19 dicembre 1968 chiedeva in via amministrativa che venisse regolarizzata la sua posizione e più particolarmente chiedeva la nomina in ruolo al grado A 4.

Con decisione 23 dicembre 1968, la Commissione lo nominava dipendente temporaneo di grado B 1, terzo scatto, per un periodo di tre mesi, precisando, con lettera 20 gennaio 1969, che il posto gli era offerto in attesa di una decisione sulla sua nomina in ruolo. Questo contratto di dipendente temporaneo veniva più volte prorogato e l'ultima proroga scade il 30 giugno 1970.

Il presente ricorso, con cui s'impugna il silenzio-rifiuto del 19 dicembre 1968, è stato proposto il 21 aprile 1969.

II — Le conclusioni delle parti

Il *ricorrente* conclude che la Corte voglia :

- annullare il silenzio-rifiuto della Commissione delle Comunità europee;
- dichiarare e statuire che il ricorrente dovrà venir nominato in ruolo al grado A 4;
- porre le spese del giudizio a carico della Commissione delle Comunità europee.

La *convenuta* conclude che la Corte voglia :

- dichiarare il ricorso irricevibile; in subordine respingerlo;
- porre le spese a carico del ricorrente.

III — I mezzi e gli argomenti delle parti

I mezzi e gli argomenti delle parti possono riassumersi come segue :

A — Sulla ricevibilità

La *convenuta* assume anzitutto che il ricorso va dichiarato irricevibile per mancanza d'oggetto, giacché il passaggio in ruolo presuppone necessariamente un posto vacante, una nomina e il

superamento del periodo di prova, come previsto all'articolo 34 dello statuto (artt. 4, n. 1, 27 e 31 dello statuto). Data la situazione giuridica del ricorrente, l'oggetto della domanda è dunque impossibile.

In secondo luogo, il ricorso va respinto perché l'oggetto è troppo vago: non ha giuridicamente senso chiedere il passaggio in ruolo ad un determinato grado, senza tener conto del posto né del procedimento di assunzione relativo, e, a maggior ragione, domandare la regolamentazione della situazione senza ulteriori precisazioni.

Il *ricorrente* ribatte che oggetto della controversia è la normalizzazione della sua situazione nell'osservanza delle norme vigenti, previo riconoscimento del suo diritto di essere nominato in ruolo. Questo oggetto non è affatto impossibile, giacché i suoi diritti sono stati violati e la funzione del giudice è quella di far osservare il diritto.

La *convenuta* l'ha arbitrariamente tenuto, per più di quattro anni, in una situazione di ausiliario, mentre questa situazione non può protrarsi oltre un anno; non ha risposto agli atti di candidatura ed ha agito illegittimamente trasformando il suo inquadramento come dipendente ausiliario A 1 in quello di dipendente temporaneo B 1, mentre egli aveva diritto ad essere nominato il ruolo nella categoria A.

La Corte di giustizia è sovente intervenuta in casi analoghi per reintegrare i ricorrenti nei loro diritti e nelle loro funzioni (sentenza 19 marzo 1964, Schmitz-Wollast contro CEE, causa 18-63, Raccolta 1964, pag. 165; sentenza 1° luglio 1964, Pistoij contro Commissione della CEE, causa 26-63, Raccolta X-1964, pag. 671).

La *convenuta* replica che è erroneo richiamarsi nella fattispecie alla giurisprudenza precedente, poiché non vi è analogia tra i casi precedenti e quello odierno.

Secondo la *convenuta*, il ricorso è pure irricevibile in quanto, chiedendo che si voglia « dichiarare e statuire che il ricorrente dovrà venir nominato in

ruolo al grado A 4 » il ricorrente invita la Corte di giustizia a rivolgere all'autorità che ha il potere di nomina ingiunzioni lesive delle prerogative della Commissione. Il proposito essa si richiama alle sentenze 16 dicembre 1960 (Fidelaar contro Commissione CEE, causa 44-59, Raccolta VI-1960, pag. 1049) e 15 dicembre 1966 (Serio contro Commissione CEEA, causa 62-65, Raccolta XII-1960, pag. 758).

La Corte ha, è vero, dichiarato ricevibili dei ricorsi promossi da dipendenti che, invocando lo statuto, chiedevano un grado corrispondente alle loro funzioni, ma questa giurisprudenza non può giovare al ricorrente che non è mai stato nominato dipendente di ruolo e non ha mai esercitato in tale qualità le funzioni proprie di un posto permanente.

Il *ricorrente* ribatte che la Corte di giustizia, avendo giurisdizione anche di merito, può stabilire quale grado gli spetti (sentenza 9 giugno 1964, Reynier e Erba contro Commissione CEE, cause riunite 79-63 e 82-63, Raccolta X-1964, pag. 511; sentenza 19 marzo 1964, Maudet contro Commissione CEE, cause riunite 20-21-63, Raccolta X-1964, pag. 217). Questa Corte può quindi accertare l'illegittimità della retrocessione del ricorrente dalla categoria A alla categoria B, poiché i suoi titoli e le sue referenze, nonché il suo inquadramento nella categoria A durante il periodo di servizio prestato come ausiliario, rendevano inevitabile il suo inquadramento in quest'ultima categoria.

Nella controreplica, la *convenuta* rileva che la domanda di annullamento dell'inquadramento del ricorrente nella categoria B, formulata solo nella replica, va ritenuta irricevibile perché tardiva. Inoltre, la domanda non ha alcun senso: se la Corte stabilisce che il ricorrente va inquadrato al grado A 4, tale domanda diviene priva di contenuto e se la Corte nega il passaggio in ruolo, pur accogliendo la domanda di annullamento dell'inquadramento, il ricorrente rimane disoccupato.

Il *ricorrente* replica che la domanda era implicitamente, ma necessariamente, contenuta nell'atto introduttivo.

La *convenuta* solleva un'ultima eccezione d'irricevibilità assumendo che il ricorrente non precisa affatto quale sia il fondamento giuridico della censura d'illegittimità del rifiuto impugnato, cosicché il ricorso non possiede i requisiti di cui all'articolo 38, paragrafo 1 c), del regolamento di procedura (sentenza 14 dicembre 1962, Meroni & C. contro Alta Autorità della CECA, cause riunite 46-47-59, Raccolta VIII-1962, pag. 765; sentenza 14 dicembre 1966, Alfieri contro Parlamento europeo, causa 3-66, Raccolta XII-1966, pag. 596).

Il *ricorrente* ribatte che i suoi mezzi sono stati indicati in modo sommario, ma adeguato, vale a dire: violazione dell'articolo 52 del « regime applicabile agli altri agenti »; sviamento di potere, ravvisabile nell'atteggiamento sistematicamente ostile ed iniquo nei suoi confronti, per quanto riguarda sia l'ostinazione nel rifiutargli un posto definitivo, al quale egli ha diritto, sia l'inquadramento nella categoria B.

B — Nel merito

1 — Violazione dell'articolo 52 del « regime applicabile agli altri agenti » e violazione dei diritti del ricorrente

Il *ricorrente* assume che il suo contratto di ausiliario è stato ripetutamente rinnovato tra il 1° settembre 1964 e il 31 dicembre 1968, mentre, a norma dell'articolo 52 del « regime », il rapporto di lavoro di un dipendente ausiliario — salvo il caso dell'interim — non può superare la durata di un anno, cosicché alla scadenza di questo termine la convenuta avrebbe dovuto porre termine al rapporto di lavoro oppure assumerlo in pianta stabile come dipendente di ruolo.

Ora, esistevano tutti i presupposti per il suo passaggio in ruolo. Egli ha presentato la sua candidatura a vari posti vacanti che l'autorità che ha il potere di nomina avrebbe potuto assegnargli e,

d'altro canto, come risulta dalle varie circostanze da lui indicate, egli possiede le attitudini, i titoli e le referenze necessarie per essere nominato in ruolo. Infine, tanto nella lettera 3 aprile 1968, proveniente dal superiore gerarchico del ricorrente, quanto nella lettera 20 gennaio 1969, inviatagli dalla Commissione, si ammette ch'egli abbia diritto al passaggio in ruolo.

La Commissione, in omaggio ad una legittimità puramente formale, non può quindi far valere la necessità di un previo concorso per la nomina in ruolo del ricorrente. Dopo aver mantenuto per anni seicento dipendenti, tra cui il ricorrente, nella situazione di ausiliari, essa deve accettare le conseguenze dei propri atti e nominare in ruolo il ricorrente secondo la prassi costante seguita a questo proposito per gli « ex dipendenti ausiliari ».

Il diritto del ricorrente alla nomina in ruolo essendo dimostrato, è evidente che la nomina può avvenire soltanto al grado A 4.

Il ricorrente era infatti un dipendente ausiliario di categoria A, gruppo I, vale a dire, secondo la definizione dell'articolo 53 del « regime applicabile agli altri agenti », « un agente incaricato di studi che richiedono una grande esperienza in uno o più settori », il che corrisponde alla descrizione delle funzioni della categoria A di cui all'articolo 5 dello statuto. D'altro canto, le funzioni da lui svolte non possono venire assimilate a quelle della categoria B, che sono funzioni « di esecuzione e di inquadramento che richiedono cognizioni di livello medio secondario o un'esperienza professionale di livello equivalente ».

Gli altri dipendenti ausiliari della categoria A I nominati in ruolo sono stati, d'altro canto, inquadrati al grado A 4, grado che il ricorrente rivendica.

La *convenuta* ribatte che, se è vero che l'articolo 52 non è stato osservato, ciò non attribuisce al ricorrente il diritto di essere nominato in ruolo al grado A 4.

Il regime degli « altri agenti » non contiene alcuna disposizione che riguardi

la nomina in ruolo di un dipendente ausiliario. Per i dipendenti temporanei, l'articolo 8, 2° comma, di detto regime stabilisce che « alla scadenza del contratto l'agente può occupare un impiego permanente nell'istituzione soltanto qualora venga nominato funzionario alle condizioni fissate dallo statuto ». Secondo la convenuta, la norma vale a maggior ragione per i dipendenti ausiliari.

Ora, l'assunzione dei dipendenti di ruolo è disciplinata da norme precise alle quali la Commissione non può derogare, come invece vorrebbe il ricorrente. Questi è riuscito a classificarsi in un solo concorso interno ed anche in questo caso la Commissione gli ha preferito un altro dipendente ausiliario meglio classificato.

La Commissione, essendosi impegnata a porre fine, entro il 1° gennaio 1969, ai contratti di tutti i dipendenti ausiliari, ha sostituito a detti contratti dei contratti di dipendente temporaneo, offrendo così agli interessati una possibilità di nomina in ruolo. A questo scopo, i vecchi dipendenti ausiliari di categoria A sono stati suddivisi in due categorie: quelli per cui si poteva prendere in considerazione la nomina in ruolo nella categoria A, che sono divenuti temporanei di categoria A, e quelli per i quali non appariva possibile, per varie ragioni, prevedere la nomina nella categoria A, che sono divenuti temporanei di categoria B.

Il ricorrente rientrava nella seconda categoria e la convenuta sostiene che questo contratto gli è stato offerto per motivi umanitari, mentre in un primo momento si era pensato, dato lo scarso rendimento, di rinunciare definitivamente ai suoi servizi.

2 — Violazione dei diritti quesiti del ricorrente

Il *ricorrente* assume poi che la convenuta ha ammesso il suo diritto ad essere nominato in ruolo tanto nella lettera 3 aprile 1968 del signor de Monts, quanto nella nota 18 dicembre della Commissione e nella lettera 20 gennaio

1969, a lui indirizzata dal Direttore generale del personale e dell'amministrazione.

Tale ammissione, anche se equivaleva a una nomina irregolare senza concorso, ha costituito a favore del ricorrente dei diritti di cui egli chiede la tutela.

La *convenuta* ribatte di non aver mai ammesso il diritto del ricorrente alla nomina in ruolo. La lettera del 3 aprile 1968, firmata dal signor de Monts, si riferisce solo ad un'eventuale nomina in ruolo, e la lettera del 20 gennaio 1969 va interpretata come un'offerta di contratto di temporaneo in attesa della nomina subordinata all'esito positivo di un concorso.

Inoltre, assumendo il ricorrente come dipendente temporaneo di categoria B dal 1° gennaio 1969, la Commissione ha dimostrato non solo di non riconoscere il diritto alla nomina in ruolo, ma anche di non aver adottato alcuna decisione di nomina in ruolo senza concorso.

3 — Sviamento di potere ed irregolarità dei concorsi

Il *ricorrente* assume di essere stato oggetto di atti ostili. Avendo presentato la candidatura a 34 concorsi, due volte solo gliene è stato comunicato l'esito. I concorsi sono pure formalità, giacché il risultato è già noto in precedenza e se egli non ha mai potuto profittare di questi concorsi camuffati, ciò è dovuto all'animosità di taluni dei suoi superiori e dei suoi colleghi.

La *convenuta* ribatte che non vi sono prove dell'asserito sviamento di potere. Per quanto riguarda le mancate informazioni circa le candidature del ricorrente, in 26 casi su 34 i concorsi, in definitiva, non hanno avuto luogo. Negli altri casi il ritardo si spiega col fatto che l'amministrazione ha avvertito i candidati non prescelti solo dopo che l'autorità che ha il potere di nomina aveva effettuato la scelta.

Oltracciò, il mancato passaggio in ruolo del ricorrente è dovuto al fatto che le commissioni esaminatrici hanno ritenuto ch'egli non possedesse le qualità richieste per il posto sollecitato. Va

quindi escluso qualsiasi sviamento di potere, a meno che non si voglia sostenere che i membri della commissione esaminatrice sono venuti meno all'obbligo di obiettività, lasciandosi influenzare da asserite manovre subdole di taluni dipendenti.

IV — Il procedimento

Il 17 settembre 1969 la Corte, sentito l'avvocato generale e preso atto delle

osservazioni scritte delle parti, ha deciso di pronunziarsi unitamente al merito sull'eccezione d'irricevibilità sollevata dalla convenuta.

La Corte, sentito l'avvocato generale e su relazione del giudice relatore, ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria. La fase scritta si è svolta ritualmente.

Le parti hanno svolto le loro difese orali il 4 febbraio 1970.

L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza dell'11 marzo 1970.

In diritto

- 1 Al ricorrente, assunto il 12 agosto 1964, per un periodo di 6 mesi, in qualità di ausiliario della CEE nel gruppo I della categoria A, il contratto veniva rinnovato varie volte fino al 31 dicembre 1968.
- 2/3 Il 19 dicembre 1968 egli presentava alla Commissione, a norma dell'articolo 90 dello statuto, una domanda diretta ad ottenere la nomina in ruolo al grado A 4. Il 23 dicembre 1968 veniva nominato dipendente temporaneo di grado B 1, terzo scatto, per un periodo di 3 mesi, in seguito prorogato fino al 30 giugno 1970.
- 4 Il ricorso è diretto all'annullamento del silenzio-rifiuto opposto alla domanda di nomina in ruolo ed a far stabilire che il ricorrente dev'essere nominato in ruolo al grado A 4.

Sulla ricevibilità

- 5/6 Il ricorrente fonda la domanda di nomina in ruolo sulla circostanza di essere rimasto per diversi anni al servizio della Commissione in qualità di ausiliario, mentre, secondo l'articolo 52 del regime da applicarsi agli altri dipendenti, un dipendente ausiliario, eccettuato il caso dell'interim, non può rimanere in servizio per più di un anno, ed inoltre sul fatto che i suoi superiori gerarchici avrebbero ammesso ch'egli possiede i titoli necessari per

occupare un posto di grado A 4. Egli aggiunge di aver più volte presentato la propria candidatura, durante gli anni precedenti, a posti di categoria A messi a concorso, e suggerisce che questi concorsi si sarebbero svolti in modo irregolare.

- 7 Tuttavia, egli non ha proposto, in relazione ad essi, alcun reclamo né alcun ricorso d'annullamento.
- 8/10 Anche volendo ammettere l'illegittimità dei successivi rinnovi menzionati dal ricorrente, il suo ricorso gerarchico e il suo ricorso contenzioso hanno pur sempre un oggetto che la Commissione non è competente a realizzare, posto che la nomina in ruolo di un dipendente può essere effettuata solo secondo le forme ed alle condizioni stabilite dallo statuto. D'altro canto, egli non indica affatto il fondamento giuridico della sua domanda. Il ricorso va quindi dichiarato irricevibile.

Sulle spese

- 1/13 A norma dell'articolo 69, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte di giustizia, il soccombente è condannato alle spese. Il ricorrente è rimasto soccombente. Tuttavia, a norma dell'articolo 70 del regolamento di procedura, nelle cause promosse da dipendenti delle Comunità, le spese sostenute dalle istituzioni restano a carico di queste.

Per questi motivi,

letti gli atti di causa,
sentita la relazione del giudice relatore,
sentite le deduzioni orali delle parti,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale,
visto il trattato istitutivo della Comunità economica europea, in ispecie l'articolo 179,
visto il protocollo sullo statuto della Corte di giustizia della Comunità economica europea,
visto il regolamento di procedura della Corte di giustizia delle Comunità europee,
visto lo statuto del personale delle Comunità europee, in ispecie l'articolo 91,
visto lo statuto degli altri agenti delle Comunità europee, in ispecie l'articolo 52,

LA CORTE (Prima Sezione),

respinta ogni altra conclusione più ampia o contraria, dichiara e statuisce :

1° Il ricorso è irricevibile.

2° Ciascuna parte sopporterà le spese da essa sostenute.

Così deciso a Lussemburgo, il 13 maggio 1970.

Monaco

Donner

Mertens de Wilmars

Letto in pubblica udienza a Lussemburgo, il 13 maggio 1970.

Il cancelliere
A. Van Houtte

Il presidente della Prima Sezione
R. Monaco

CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE KARL ROEMER
DELL'11 MARZO 1970¹

Signor Presidente,

Signori Giudici,

Le due cause (18-69 e 39-69) che mi accingo ad esaminare sono state trattate nella stessa udienza il 4 febbraio 1970. Poiché il ricorrente è uno solo, ritengo di poter presentare conclusioni comuni, il che offre il vantaggio di non doversi ripetere nell'esposizione degli antefatti; ecco i più salienti.

Il ricorrente, cittadino francese, ha frequentato con successo l'Ecole des sciences politiques, ha lavorato alle Nazioni Unite, nell'amministrazione francese e poi presso imprese private.

Il 1° settembre 1964 veniva assunto

come ausiliario dalla Commissione delle Comunità europee in virtù di un contratto semestrale stipulato il 12 agosto 1964 ai sensi del titolo III del regime da applicarsi agli altri dipendenti delle Comunità, e il suo stipendio era quello della categoria A 1-2 dell'articolo 63 di detto regime. In seguito il contratto, nonostante ripetute comunicazioni in senso contrario, veniva rinnovato più volte e per l'ultima volta il 10 luglio 1968, con effetto fino al 31 dicembre dello stesso anno. Il ricorrente aveva occupato tra l'altro un posto nella Direzione generale delle relazioni esterne e nella Direzione generale problemi industriali.

Aspirando a migliorare la propria

1 — Traduzione dal tedesco.